



**Camera dei Deputati**

**X Commissione Attività produttive, commercio e turismo**

**Audizione in videoconferenza dei Rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e dei  
Monopoli**

**Disegno di legge C. 1341 “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione  
e la tutela del made in Italy”**

Roma, 17 ottobre 2023

*Signor Presidente, Onorevoli Commissari,*

desidero innanzitutto ringraziarvi per l'opportunità che è stata concessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di poter fornire il proprio contributo in ordine ai contenuti del disegno di legge C. 1341, concernente “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”.

Prima di passare ad una puntuale analisi delle disposizioni di interesse per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, appare utile un breve richiamo al contesto normativo in cui si colloca la particolare materia.

In ambito internazionale, la disciplina del “*made in*” è regolamentata da alcuni accordi-quadro, il primo dei quali risale già al 1891, vale a dire l'Accordo di Madrid, relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, accordo poi riveduto a Lisbona nel 1958 e ratificato in Italia con legge 4 luglio 1967, n. 676. Si segnalano, altresì, le disposizioni contenute nel General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) del 1994 e nell'Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994, istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization – WTO).

A livello unionale, l'espressione “*made in*” è da ricondurre al concetto di «origine non preferenziale» della merce contenuta nel Regolamento (UE) n.952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU).

Ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, l'articolo 60 CDU individua due specifici criteri:

- quello del «prodotto interamente ottenuto». Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;
- quello dell'«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale». Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

La nozione di “*made in*” discende dunque dal criterio di “origine doganale” dei prodotti e dalle relative regole applicabili: attualmente, l'eventuale apposizione di tale indicazione su un prodotto interamente ottenuto in Italia, ovvero che abbia ivi subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, non presuppone alcuna autorizzazione o verifica preventiva, ma si basa su una scelta autonoma e responsabile dello stesso produttore.

Tanto premesso, la presente disamina si incentra su quelle disposizioni del disegno di legge più strettamente correlate all'operatività di questa Agenzia.

Più precisamente, l'attenzione viene posta sul Titolo V, recante "Tutela dei prodotti made in Italy" e, segnatamente, sul Capo I, rubricato "Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta" e sul successivo Capo III, rubricato "Lotta alla contraffazione".

Con riguardo al Capo I, l'articolo 31, recante "Contrassegno per il *made in Italy*", al comma 1, prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'«origine italiana» delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «*made in Italy*», fuori dei casi consentiti. Il comma 2 precisa, poi, che, ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il predetto contrassegno su taluni beni.

Con specifico riferimento a tali previsioni si evidenzia che non appare chiaro se il "contrassegno per il *made in Italy*", come da rubrica dell'articolo 31, sia uno strumento che va ad aggiungersi, ed eventualmente a sovrapporsi, all'apposizione sul prodotto della locuzione "*made in Italy*" in presenza della medesima fattispecie, o se il medesimo sia espressione di una fattispecie differente.

Se, da un lato, infatti, la rubrica dell'articolo 31 sembrerebbe far esplicito riferimento ad un contrassegno per il "*made in Italy*" dall'altro, dalla lettura delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, sembrerebbe desumersi che il contrassegno e l'indicazione "*made in Italy*" si fondino su presupposti differenti. Ciò in quanto:

- l'utilizzo del contrassegno è soggetto ad autorizzazione preventiva, mentre, come detto in precedenza, l'utilizzo dell'indicazione del "*made in Italy*" sui prodotti non presuppone alcuna autorizzazione o verifica preventiva ma si basa su una scelta autonoma e responsabile del produttore;
- le modalità e i criteri secondo i quali le imprese richiedono l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno potrebbero astrattamente differire dai criteri in base ai quali un produttore può apporre l'indicazione "*made in Italy*" sui beni prodotti, indicazione che può essere apposta soltanto al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni eurounitarie in materia di "origine non preferenziale" delle merci;
- alcuni settori merceologici (nella specie quelli agroalimentari) sono esclusi dalla possibilità di utilizzare il contrassegno, mentre tale limitazione non è prevista per l'utilizzo dell'indicazione "*made in Italy*".

Relativamente, poi, al Capo III, non può che esprimersi parere positivo in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 39 "*Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*", nell'articolo 42, recante "*Modifica all'articolo 517 del codice penale*", nell'articolo 43, recante "*Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro*", nell'articolo 44, recante "*Modifica all'articolo 81*

*delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di redazione del verbale di sequestro”, nell’articolo 46, recante “Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione”.*

Si esprime, altresì, parere favorevole alla previsione di cui all’articolo 40, in materia di “*Misure per la formazione specialistica*” che, tuttavia, si stabilisce venga unicamente prevista per gli operatori della giustizia, categoria ordinante di non univoca interpretazione, tendenzialmente riconducibile all’Autorità giudiziaria. Al riguardo sembrerebbe opportuno fare espressamente riferimento anche agli operatori di polizia giudiziaria, includendovi, conseguentemente, i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che rivestono tale funzione.

*Signor Presidente, Onorevoli Commissari,  
spero che l’esposizione sia stata chiara ed esaustiva, resto a disposizione per le vostre domande*